



11498 23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 44/2023
FILIPPO CASA		UP - 17/01/2023
TERESA LIUNI		R.G.N. 14177/2021
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a f (omissis)

avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, T.U. imm. per essere rientrato nel territorio dello Stato senza essere autorizzato.

Nell'esaminare i motivi di appello, la Corte territoriale, dopo avere premesso che il giudice penale è tenuto a valutare la legittimità del decreto di espulsione e del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ai fini della loro eventuale disapplicazione poiché entrambi costituiscono presupposto della condotta delittuosa, osserva che non vi è prova che l'imputato, al momento dell'emissione dell'espulsione, era effettivamente convivente con la cittadina italiana (omissis)

(omissis) sicché non può trovare applicazione il divieto di cui all'art. 19 d.lgs n. 286 del 1998. Le dichiarazioni rese dalla diretta interessata sul punto sono state smentite dagli accertamenti anagrafici e non vi è certezza che la figlia partorita dalla (omissis) sia stata concepita con l'imputato.

Il provvedimento di accompagnamento alla frontiera non presenta i denunciati vizi formali perché erano stati richiamati tutti gli elementi fattuali che giustificavano la sua emissione.

Quanto all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il fatto non può essere considerato di particolare tenuità considerato che (omissis) (omissis) ha agito con il preciso scopo di contrarre matrimonio e, quindi, di preconstituersi lo status di straniero coniugato con donna italiana, condizione necessaria per evitare l'espulsione.

2. Avverso la sentenza ricorre (omissis) (omissis) deducendo tre motivi

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 5 all. E della legge 20 marzo 1865 n. 2248.

Lamenta che la Corte di appello non abbia disapplicato il decreto di espulsione pur ricorrendone i presupposti ed abbia, invece, attribuito rilevanza decisiva al difetto di prova del rapporto di coniugio tra l'imputato e la ~~madre~~<sup>donna</sup> in attesa di suo figlio senza considerare che, in disparte delle dichiarazioni rese dalla teste (omissis), era lo stesso provvedimento amministrativo ad attestare che (omissis), all'epoca in cui è stata statuita la sua espulsione, fosse già convivente con una cittadina italiana in stato di gravidanza di un figlio, che l'imputato, come attestato dalla documentazione in atti, dopo la nascita, aveva provveduto a riconoscere.

2. Con il secondo motivo denuncia omessa valutazione delle argomentazioni difensive esposte nella memoria acquisita all'udienza del 23 novembre 2020. Con tale atto si erano evidenziate le numerose sentenze della Corte di cassazione civile che, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, avevano riconosciuto il diritto del cittadino extracomunitario, irregolare ma prossimo ad avere un figlio da cittadina italiana convivente, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Lamenta che la Corte distrettuale non abbia attribuito rilievo ai motivi di particolare valore morale e sociale per i quali aveva agito: assistere alla nascita della figlia ed adempiere ai doveri paterni. La lesione al bene giuridico protetto è stata minima ove si consideri che M (omissis) poco dopo la condotta delittuosa ha acquisito il diritto di soggiorno quale padre di cittadina italiana.

S. G. S. G.  
M. J.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, sono manifestamente infondati. B

La difesa ricorrente non considera che, a prescindere dalla sussistenza della causa ostativa all'espulsione - in effetti operante, a seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 anche in favore dello straniero che conviva "more uxorio" al momento in cui deve porsi in esecuzione il provvedimento con un cittadino italiano (cfr. Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie Samsonrv, Rv. 282789 - 01 che, nella materia affine dell'espulsione dello quale misura alternativa alla detenzione, ha precisato che il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c) - nell'ipotesi di contestazione del reato di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, "il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento" (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Florjan Rv. 283752 - 01 ). Ove si accedesse alla tesi contraria, ~~o~~ o ~~tra~~ tra ~~d'altra~~ d'altra B parte, dovrebbe ammettersi la possibilità di sindacare un provvedimento che non solo l'imputato non ha impugnato, ma cui ha dato spontanea esecuzione allontanandosi dal territorio nazionale, salvo poi ritornarvi senza nemmeno chiedere l'autorizzazione al reingresso per fini matrimoniali.

A quest'ultimo proposito, va ricordato che questa Corte ha precisato che la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'aver lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane. (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi Hasse, Rv. 279640 - 01).

2. Risulta, invece fondato, il terzo motivo di ricorso, relativo all'art. 131-*bis* cod. pen.

La Corte di appello, nel disattendere i rilievi difensivi <sup>vi</sup> dedotti nell'atto di appello B a sostegno della particolare tenuità del fatto, ha fatto ricorso ad una motivazione, manifestamente illogica, sganciata dalle evidenze probatorie e, al contrario, frutto di congetture. Ha, infatti, escluso la relazione affettiva e di convivenza tra   
(omissis) (omissis) nonché la paternità dell'imputato della figlia partorita da quest'ultima ed ha considerato il matrimonio come strumentale ad

impedire l'espulsione nonostante le dichiarazioni rese dalla C<sup>(omissis)</sup> sul punto, genericamente tacciate di inattendibilità, risultino riscontrate non solo dal contenuto del decreto di espulsione, in cui si dà più volte per pacifico lo stato di gravidanza della compagna dell'imputato, ma anche dal successivo riconoscimento della figlia attestato dall'ufficiale dello stato civile nonché dalle modalità dell'arresto in flagranza, operato nella sala adibita alla celebrazione dei matrimoni civili interrompendo la funzione in corso, preceduta da rituali pubblicazioni. B

Si tratta di elementi fattuali che, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, se valutati nella loro componente oggettiva e tenendo conto delle modalità della condotta, ~~danno~~<sup>danno</sup> conto di un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da provocare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata «in misura minima, quasi insignificante» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577) alla luce dell'esiguità dell'offesa, dell'occasionalità della violazione e del ridotto grado di colpevolezza (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

L'imputato ha, infatti, avere agito per ragioni di salvaguardia dell'unità familiare, quindi con un ridotto grado di colpevolezza, e per di più, ha acquisito, a seguito del riconoscimento della figlia, la legittimazione ad ottenere il permesso di soggiorno umanitario sicché il suo soggiorno, per quanto preceduto da un reingresso non autorizzato, si connota per una offensività limitata in quanto suscettibile di immediata regolarizzazione, *tutti elementi già evincibili dalle sentenze e dagli atti.*

3. Il riconoscimento della causa di non punibilità della lieve entità del fatto senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in applicazione del principio in forza del quale la Corte di cassazione deve dichiarare d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., in l'applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., se riconosciuta sussistente perché immediatamente rilevabile dagli atti (cfr. Sez. U. 25.2.2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594 secondo cui).


#### P.Q.M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Così deciso, in Roma 17 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore


Francesco Aliffi



4

Il Presidente

Monica Boni



20 MAR 2023

